

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI MODENA

Art. 1 Servizi arbitrati.

1. La Camera arbitrale presta tutti i servizi, sia diretti che indiretti, di arbitrato, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione, relativi alle procedure previste dallo statuto.
2. Allorché nel presente regolamento si indichi semplicemente "servizio" o "servizio arbitrale", se non risulta chiaramente il contrario, si intendono indicati i servizi "arbitrali diretti".
3. I servizi arbitrati diretti comprendono l'arbitrato, l'arbitraggio, la perizia contrattuale e la conciliazione.
4. La Camera arbitrale non svolge direttamente tali attività, ma ne organizza lo svolgimento.
5. Il servizio di "arbitrato" consiste nel fornire alle parti uno o più arbitri per la risoluzione delle controversie e prevede alternativamente due tipi di arbitrato: "arbitrato rituale" e "arbitrato irrituale".
6. Il servizio di "arbitraggio" consiste nel fornire alle parti uno o più arbitratori al fine di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
7. Il servizio di "perizia contrattuale" consiste nel fornire alle parti uno o più periti incaricati di formulare un apprezzamento tecnico (constatazione o accertamento di fatto) determinante per l'interpretazione, o l'attuazione, di un rapporto tra di esse intercorrente.
8. Il servizio di "conciliazione" consiste nel fornire alle parti uno o più conciliatori, cui è rimessa la promozione di una proposta di accordo che può essere fatto proprio dalle parti stesse.
9. Allorché nel presente regolamento si legge semplicemente "arbitrato" o "arbitro", ci si riferisce all'arbitrato rituale affidato ad un arbitro unico per le controversie di valore fino a 50.000 Euro, oltre tale ammontare ci si riferisce ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ma salvo quanto venga specificamente e diversamente prescritto, tutte le norme in quanto applicabili, direttamente o per analogia, si intendono estese alle procedure di arbitrato irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione; così come nella locuzione di "arbitro" si intendono ricompresi l'arbitratore, il perito tecnico, il conciliatore ed i collegi arbitrati.
10. I servizi arbitrati indiretti comprendono:
 - a) servizio di "predisposizione ed inserimento di clausole compromissorie";
 - b) servizio di segreteria per informazioni alle parti ed a chiunque ne abbia interesse, limitatamente, peraltro, alle norme statuarie, regolamentari e di funzionamento della Camera arbitrale e dei relativi servizi.

Art. 2 - Elenchi degli arbitri.

1. La Camera arbitrale provvede alla compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri, e scelti tra persone note per doti di probità, imparzialità, neutralità, indipendenza, capacità ed esperienza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto l'età di 35 anni;
 - b) essere iscritte all'albo professionale relativo al settore di competenza da almeno 10 anni;
 - c) non avere cessato l'esercizio effettivo della professione nel settore da oltre 5 anni.
2. Verrà considerato titolo preferenziale per l'iscrizione negli elenchi degli arbitri l'aver partecipato ad almeno un corso di formazione organizzato dalla Camera arbitrale o dall'ordine professionale di appartenenza.
3. L'iscrizione negli elenchi avrà luogo per delibera del Consiglio direttivo, a seguito di trasmissione da parte dei competenti Consigli degli Ordini e Collegi professionali della

domanda dell'interessato, accompagnata da attestazione dei Consigli medesimi circa la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

4. Potranno, altresì, essere iscritte negli elenchi, ai fini di integrazione e di completezza delle varie materie, persone note per le doti di cui sopra, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3), purché presentate da un membro del Consiglio direttivo.
5. In casi eccezionali di carenza di iscritti nei settori di competenza, potranno, inoltre, essere nominati arbitri per singole controversie persone non iscritte negli elenchi, purché note per doti di probità, imparzialità, competenza ed esperienza.
6. L'elenco degli arbitri sarà oggetto di revisione ogni cinque anni.

Art. 3 Disposizioni generali.

1. Tutti i procedimenti saranno condotti secondo criteri di concentrazione, economicità e celerità, nel rispetto del principio del contraddittorio, in base al regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda.
2. Il procedimento arbitrale deve ritenersi instaurato alla data in cui la domanda di arbitrato è stata notificata alla controparte. In caso di pluralità di parti, rileva il momento in cui essa sia stata notificata a tutte le parti.
3. La Camera arbitrale in quanto tale non interviene nella procedura in qualità di arbitro.
4. La Camera arbitrale non è in alcun modo responsabile per l'operato degli arbitri, arbitratori, periti tecnici o conciliatori.
5. La procedura è applicabile sia alle controversie interne italiane che a quelle aventi natura internazionale.
6. La sottoscrizione della convenzione d'arbitrato ed il ricorso ad uno dei servizi arbitrali comporta automatica accettazione dello statuto e del regolamento della Camera arbitrale vigente al momento della presentazione della domanda, nonché della pronuncia che sarà assunta con pieno esonero per la Camera stessa.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Si fa luogo ad uno dei procedimenti previsti dal regolamento ogni qualvolta in un compromesso o accordo o clausola contrattuale le parti facciano riferimento alla Camera di Commercio di Modena, alla Camera arbitrale di Modena od al suo Regolamento, o quando le parti ne facciano concordemente richiesta alla Camera arbitrale, ovvero quando una parte inviti l'altra o le altre ad accettare la procedura e ne ottenga l'adesione.

Art. 5 Tipologia di procedura arbitrale

1. Si fa luogo al procedimento per arbitrato rituale ogni qualvolta fra le parti sia convenuto, genericamente, il rinvio all'arbitrato della Camera, ovvero nel caso in cui le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale; solamente in caso di espressa previsione, ovvero di concorde richiesta, delle parti si potrà fare ricorso all'arbitrato irrituale.

Art. 6 Rappresentanza delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da professionisti cui abbiano conferito procura alle liti, che dovrà essere depositata presso la segreteria della Camera arbitrale.

Art. 7 - Riservatezza.

1. La Camera arbitrale, gli arbitri, gli arbitratori, i periti tecnici, i conciliatori, i consulenti tecnici e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza relativamente a informazioni o notizie in merito allo svolgimento ed all'esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono autorizzare per iscritto la Camera arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente, ovvero resi anonimi, per quanto riguarda le parti e, più in generali, i soggetti intervenuti nella procedura.

Art. 8 Domanda di arbitrato.

1. La parte che intende a promuovere uno dei procedimenti di cui all'art. 1 deve depositare presso la segreteria della Camera arbitrale una domanda scritta dopo averla notificata a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte, salvo che la domanda sia proposta congiuntamente con la controparte.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome, del cognome e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione della denominazione, del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori, ed eventuale elezione di domicilio;
 - b) l'indicazione del tipo di procedimento che si intende iniziare con la specificazione del numero degli arbitri previsto e con la concorde indicazione del nome dell'arbitro sul quale è stato raggiunto l'accordo, nonché con la nomina di arbitro di parte, ovvero la richiesta di nomina dell'arbitro unico o dell'intero collegio arbitrale;
 - c) l'indicazione della preesistente convenzione d'arbitrato (di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad altra eventuale documentazione) e/o l'invito della controparte ad aderire al procedimento richiesto;
 - d) la determinazione del contenuto della decisione o del provvedimento richiesto con previa sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda e con specificazione dei quesiti da sottoporre a pronuncia;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la dichiarazione del valore della controversia;
 - h) la sottoscrizione della/e parte/i istante/i.
3. La domanda deve essere in regola con la normativa fiscale
4. La domanda deve essere accompagnata dal deposito della tassa prevista nella tariffa sotto comminatoria di improcedibilità fino all'esecuzione del versamento.
5. La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Camera arbitrale in originale ed in tanti originali quante sono le parti, oltre copia della documentazione allegata, più tante copie quanti sono gli arbitri e una copia per la Segreteria.
6. La segreteria provvede a comunicare a controparte, a mezzo raccomandata o con ogni altro mezzo telematico l'avvenuto deposito della domanda di arbitrato, invitandola a far pervenire entro il termine di giorni venti dal ricevimento della notificazione della domanda di arbitrato uno scritto di risposta di arbitrato. La predetta comunicazione non può sanare eventuali vizi della notificazione eseguita dalla parte attrice.
7. La parte che presenta la domanda medesima è altresì onerata, nella ipotesi che l'altra parte non provveda per qualunque ragione al versamento della tassa di sua spettanza nei modi e nei termini di cui al seguente art. 10, ad anticipare anche quest'ultima tassa al fine di evitare l'improcedibilità della pratica fino all'esecuzione del versamento.
8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1, del d. lgs. 5/2003, la parte deve provvedere a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 9 Domanda unilaterale di arbitrato in assenza di convenzione d'arbitrato.

1. La parte che intende promuovere una procedura arbitrale in assenza di una preventiva convenzione d'arbitrato deve rivolgere domanda di arbitrato scritta alla Camera arbitrale, dandone avviso a mezzo atto notificato, o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e provvedendo a versare i diritti di registrazione.
2. In caso di mancata accettazione della procedura arbitrale da parte del convenuto nel termine di venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, da effettuarsi mediante deposito della risposta di arbitrato o mediante memoria con contestuale avviso a mezzo atto notificato, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'attore e provvedendo a versare i diritti di registrazione, la Camera arbitrale provvederà ad informare l'attore del fatto che l'arbitrato non potrà avere luogo, con restituzione dei diritti di registrazione da cui verrà detratta una quota per spese di segreteria.

Art. 10 Risposta di arbitrato.

1. La parte convenuta in arbitrato deve, nel termine di venti giorni dal ricevimento della domanda notificata da parte attrice, presentare la risposta depositandola anche a mezzo posta o pec alla Segreteria della Camera Arbitrale.
2. Quest'ultima provvede a trasmettere copia della risposta, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento a ciascuna delle parti mediante raccomandata a.r. o pec.
3. La risposta di arbitrato deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome, del cognome e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione della denominazione, del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori, ed eventuale elezione di domicilio;
 - b) le precisazioni sul tipo di procedimento a cui si aderisce con la specificazione del numero degli arbitri previsto e con la nomina di arbitro di parte, ovvero la richiesta di nomina dell'arbitro unico o dell'intero collegio arbitrale;
 - c) la formulazione della difesa e di ogni eventuale domanda riconvenzionale con indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
 - d) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la dichiarazione del valore della controversia;
 - g) la sottoscrizione della/e parte/i convenuta/e.
3. La risposta deve essere accompagnata dal deposito della tassa prevista nella tariffa.
4. La risposta di arbitrato deve essere depositata presso la Camera arbitrale in originale ed in tanti originali quante sono le parti, oltre a copia della documentazione allegata, più tante copie quanti sono gli arbitri.
5. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 11 Domande riconvenzionali

In caso di domanda riconvenzionale presentata dalla parte convenuta, la parte attrice può, nel termine di venti giorni dal ricevimento della risposta, depositare una memoria di replica da notificarsi a controparte secondo le modalità previste per la domanda.

Art. 12 Chiamata in causa di terzi.

1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile in base alle norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta.
2. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
3. La chiamata in causa deve essere depositata presso la Camera arbitrale in originale ed in tanti originali quante sono le parti, più tante copie quanti sono gli arbitri.
4. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e per le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1, del d. lgs. 5/2003, la parte deve provvedere a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 13 Costituzione della procedura.

1. L'ufficio di Segreteria registra la domanda, la rubrica e forma il fascicolo; qualora la domanda appaia incompleta, invita immediatamente la parte o le parti ricorrenti a regolarizzarla entro il termine di 10 giorni.
2. In ogni caso, se la domanda presentata congiuntamente non contiene la nomina dell'arbitro unico o degli arbitri incaricati per la procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del presente Regolamento, l'ufficio invita le parti a provvedere entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del relativo avviso; decorso il quale termine senza che le parti provvedano o se vi abbiano provveduto, in modo incompleto, la nomina dell'arbitro o degli arbitri viene sostitutivamente effettuata dal Consiglio direttivo, presumendosi che le parti si siano rimesse a tale Consiglio.
3. Se si tratta di domanda per procedura con terna arbitrale presentata da una sola parte, priva della nomina del proprio arbitro, l'invito di cui al precedente comma viene trasmessa ad essa ed il Consiglio, in ipotesi di mancata risposta nel detto termine, provvede sostitutivamente alla nomina dell'arbitro per la parte ricorrente.

Art. 14 Nomina degli arbitri

1. Le procedure instaurate sulla base del presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri, purchè in numero dispari.
2. Alla nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale provvede il Consiglio direttivo della Camera arbitrale.
3. Il Consiglio direttivo fissa altresì l'entità degli acconti da erogare all'arbitro o agli arbitri in relazione all'importanza, alla complessità ed al valore dell'incarico conferito, la suddivisione temporanea fra le parti ed i termini dei pagamenti, subordinando a tale adempimento la prosecuzione della procedura.
4. Salvo contraria volontà delle parti o peculiari esigenze della controversia, ovvero di mancata indicazione del numero degli arbitri o di indicazione di un numero pari di arbitri, viene designato un solo arbitro per le controversie di valore fino a 50.000 Euro, da determinarsi in base alla domanda di arbitrato dell'attore. Oltre tale ammontare si procede alla nomina di un collegio arbitrale.
5. In caso di arbitrato societario, anche in deroga a quanto previsto nella clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale nomina tutti i componenti del collegio arbitrale, designando un arbitro unico in tutte le ipotesi in cui non sia prevista nella clausola la nomina di un collegio arbitrale, dando l'indicazione di chi tra essi svolgerà le funzioni di Presidente.
6. Nel caso in cui le parti nella convenzione d'arbitrato abbiano pattuito di deferire la controversia ad un arbitro unico, devono provvedere nel termine di dieci giorni dal deposito

della risposta di arbitrato alla nomina di tale arbitro, in mancanza provvederà il Consiglio direttivo della Camera arbitrale.

7. Nel caso in cui le parti nella convenzione d'arbitrato abbiano pattuito di deferire la controversia ad un collegio arbitrale ciascuna parte provvederà alla nomina del proprio arbitro nella domanda e nella risposta di arbitrato, in mancanza provvederà il Consiglio direttivo. I due arbitri così nominati provvederanno alla nomina del terzo arbitro nel termine stabilito dalla parti o, in mancanza di indicazione del termine, dovranno provvedere nel termine di dieci giorni dal deposito della risposta di arbitrato. Ove entro detto termine le parti non abbiano provveduto, il terzo arbitro verrà nominato dal Consiglio direttivo.
8. Nell'ipotesi di arbitrato con pluralità di parti aventi interessi contrapposti non riconducibili ad uno schema bilaterale, in mancanza di specifiche previsioni nella convenzione d'arbitrato in ordine a numero degli arbitri ed alle relative modalità di nomina, il Consiglio della Camera arbitrale nomina un collegio arbitrale di tre arbitri, dando l'indicazione di chi tra essi svolgerà le funzioni di Presidente. Ove, invece, siano presenti nella convenzione d'arbitrato specifiche previsioni sul numero degli arbitri, il Consiglio direttivo provvede alla nomina di uno o più arbitri al fine di addivenire ad un numero dispari di arbitri.
9. Il Consiglio direttivo, quando è chiamato ad agire in qualità di autorità di nomina, indica l'arbitro o gli arbitri preferibilmente tra le persone iscritte nell'elenco degli arbitri.
10. Della nomina di cui sopra viene data comunicazione alle parti con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.

Art. 15 Arbitri: incompatibilità, ricusazione.

1. Il Consiglio direttivo, quando è chiamato ad agire in qualità di autorità di nomina, indica l'arbitro o gli arbitri preferibilmente tra le persone iscritte nell'elenco degli arbitri
2. Il Consiglio direttivo non può nominare arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia, ovvero abbiano rapporti di parentela o di affinità sino al quarto grado o di dipendenza con una delle parti, o motivi personali o professionali di incompatibilità.
 1. In particolare, non possono essere nominati arbitri:
 - a) i membri del Consiglio direttivo;
 - b) i revisori dei conti della Camera arbitrale e della Camera di commercio;
 - c) dipendenti della Camera di commercio;
 - d) gli associati professionali, i dipendenti, coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale o che esercitino negli stessi locali con le persone indicate sub a), b) e c).
 3. Può essere ricusato l'arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
 4. E' facoltà delle parti ricusare, per uno dei motivi suddetti, o per altri gravi motivi, l'arbitro nominato dal Consiglio direttivo, ovvero l'arbitro nominato dalla/e parte/i.
 5. La ricusazione deve essere fatta a pena di decadenza con comunicazione scritta, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente del Consiglio direttivo, all'interessato ed alla controparte, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione dell'arbitro. Sulla istanza di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio direttivo, sentito il ricusato, con adeguata motivazione.

Art. 16 Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza.

1. L'arbitro nominato deve fare pervenire al Consiglio direttivo la propria accettazione. Unitamente a questa l'arbitro deve dichiarare per iscritto che non sussistono circostanze che possano mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.
2. Allo stesso modo, l'arbitro è tenuto a comunicare per iscritto al Consiglio direttivo qualsiasi circostanza che sia intervenuta successivamente alla sua accettazione che possa avere il

medesimo effetto, ovvero che gli impedisca di adempiere in modo adeguato alle proprie funzioni.

3. Accettato il mandato l'arbitro non può rinunciare se non per gravi e giustificati motivi.
4. Le eventuali dimissioni devono, in ogni caso, essere presentate ed accettate dal Consiglio direttivo.
5. In caso di comportamenti ostruzionistici dell'arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo, continuata irreperibilità o impossibilità di partecipazione alle riunioni del collegio arbitrale, ovvero negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio direttivo d'ufficio o su istanza di parte effettua un primo richiamo per iscritto all'arbitro. Qualora l'arbitro continui a non adempiere puntualmente alle proprie funzioni, il Consiglio direttivo provvede a rimuoverlo ed a nominare direttamente un altro arbitro in sua vece.

Art. 17 Sostituzione dell'arbitro.

1. La sostituzione dell'arbitro che, per qualunque motivo, venisse a mancare nel corso dell'arbitrato dovrà avvenire entro dieci giorni dalla domanda della parte interessata e a cura della parte designante se si tratta di arbitro designato da una delle parti, ovvero a cura dei due arbitri di parte se si tratta del terzo arbitro, ovvero a cura del Consiglio direttivo se di nomina dello stesso, ovvero quando il designante o gli arbitri nominati dalle parti non vi provvedano, e ciò nella sua riunione immediatamente successiva.
2. Il Consiglio direttivo determina l'onorario spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta. In caso di sostituzione per i motivi di cui all'articolo precedente, il Consiglio direttivo decide insindacabilmente se ed in che misura l'onorario sia dovuto.
3. In caso di sostituzione di uno o più arbitri spetta al nuovo arbitro unico, ovvero al nuovo collegio arbitrale, decidere la rinnovazione parziale o totale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento.
4. Qualora venga disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per la pronuncia del lodo comincia a decorrere dall'ordinanza che la dispone.

Art. 18 Connessione e riunione di procedimenti.

1. Nel caso in cui prima della costituzione del collegio arbitrale vengano instaurati più procedimenti connessi, il Consiglio direttivo può proporre alle parti che i procedimenti vengano affidati al medesimo organo arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.
2. Altresì, il Consiglio direttivo può autorizzare, su concorde richiesta delle parti, la riunione di procedimenti connessi, affinché le controversie siano decise con un unico lodo.

Art. 19 Sede e udienze.

1. La sede arbitrale è presso il domicilio dell'arbitro unico, o del presidente del collegio arbitrale, in assenza di diversa indicazione delle parti.
2. Ad ogni riunione potranno partecipare le parti di persona e/o a mezzo dei loro rappresentanti con i necessari poteri ed i difensori muniti di procura.
3. Le riunioni sono private.
4. Le riunioni possono essere svolte anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato.
5. Se una parte è assente alla riunione senza giustificato motivo, l'arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere alla riunione. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'arbitro provvede per una nuova convocazione.
6. Di ogni riunione verrà steso il relativo verbale sottoscritto dall'arbitro, dalle parti, e/o loro rappresentanti o difensori, se presenti.
7. L'arbitro può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 20 Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri in causa entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, l'arbitro assegna alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga all'arbitro il consenso delle parti, l'arbitro avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale l'arbitro dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa al terzo entro dieci giorni dalla data del deposito.

Art. 21 Istruttoria.

1. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile o dalle parti, prima della costituzione del collegio arbitrale, oltre che dal presente regolamento ed in mancanza vengono stabilite dagli arbitri.
2. L'arbitro deve svolgere la sua attività in modo da ottenere il più leale svolgimento del procedimento e la sua più sollecita conclusione.
3. Egli tenta la conciliazione tra le parti, applicando, ove questa riesca, la procedura di cui all'art. 23
4. L'arbitro può convocare le parti e/o i loro rappresentanti e difensori, e disporre secondo suo prudente giudizio le prove proposte dalle parti; potrà egli stesso indicare i mezzi di prova che ritiene più idonei a miglior istruttoria; potrà nominare uno o più consulenti tecnici, commettendo loro relazioni e perizie, a questi si applicano le norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro in quanto compatibili. L'arbitro può chiedere per iscritto informazioni a Enti pubblici, può ascoltare direttamente le parti, nonché ammettere prove testimoniali anche per iscritto.
5. Ove l'arbitro richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del tribunale della sede dell'arbitrato e cura le successive incombenze.
6. L'ordinanza del presidente del tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
7. Il collegio arbitrale può delegare lo svolgimento di uno o più atti istruttori ad un singolo arbitro.
8. In ogni caso l'arbitro dovrà, prima della decisione, concedere alle parti un termine per presentare almeno una memoria conclusiva e, se richiesto, convocarle per ascoltarle di persona in contraddittorio.
9. Nel corso della procedura arbitrale il Consiglio direttivo dà pareri non vincolanti all'arbitro sulle questioni di rito che costui ritenga di sottoporre al suo apprezzamento; ha la facoltà, su motivata richiesta dell'arbitro, di prorogare i termini per depositare la pronuncia.
10. L'arbitro deve emettere la pronuncia entro il termine di cui all'art. 24.
11. L'arbitro, su concorde richiesta della parti, può decidere anche solamente su base documentale sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.

12. Alla prima udienza gli arbitri verificano la regolare costituzione del collegio arbitrale e delle parti.
13. Se alla prima udienza o ad una udienza successiva nessuna delle parti compare, l'arbitro fissa un'udienza successiva, di cui viene data immediata comunicazione alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte della Segreteria della Camera arbitrale. Se anche all'udienza così fissata nessuna delle parti compare, l'arbitro verificata la regolarità formale della comunicazione della Segreteria, dichiara l'estinzione del procedimento e provvede alla liquidazione delle spese.

Art. 22 Misure cautelari.

1. Ciascuna parte si impegna a dare sollecita notizia alla Segreteria della Camera arbitrale prima del procedimento arbitrale o durante il suo corso, dell'ottenimento di una misura cautelare concessa dall'Autorità giudiziaria ordinaria.
2. La Segreteria provvede prontamente ad informare gli arbitri.
3. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, l'arbitro fissa un'udienza per la discussione dell'istanza.
4. In casi di eccezionale urgenza, l'arbitro può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Art. 23 Transazione in corso di causa.

1. Nel caso in cui nel corso dell'arbitrato le parti si accordino per la risoluzione della controversia, l'arbitro ne dà atto nel verbale dopo che le parti stesse abbiano sottoscritto l'accordo transattivo con la rinuncia a proseguire negli atti del procedimento.
2. Se le parti lo richiederanno, l'accordo transattivo potrà essere sottoscritto, a conferma, anche dall'arbitro; in tal caso avrà tutti gli effetti di una pronuncia arbitrale.
3. In ogni caso, a seguito della transazione, l'arbitro liquida il compenso arbitrale e la somma da versare da ciascuna delle parti per contributo spese alla Camera arbitrale, fissandone il termine per il pagamento e dandone comunicazione alla Segreteria della Camera arbitrale.

Art. 24 Pronuncia arbitrale.

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, o norma inderogabile di legge, l'arbitro pronuncia sempre secondo diritto, entro duecentoquaranta giorni dalla data di accettazione della nomina.
2. La decisione arbitrale viene assunta dagli arbitri a maggioranza di voti, e deve essere resa per iscritto con sintetica motivazione che indichi le richieste delle parti, lo svolgimento del procedimento e le ragioni che stanno a fondamento della pronuncia.
3. La conferenza personale, anche videotelefonica, degli arbitri è necessaria soltanto se una delle parti o uno degli arbitri la richiede, oppure le norme applicabili al procedimento la impongono.
4. La decisione deve contenere i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c..
5. In caso di pluralità di arbitri, gli stessi deliberano a maggioranza; ma nella motivazione deve essere dato atto se la pronuncia è stata deliberata in conferenza personale di tutti gli arbitri o mediante videoconferenza, anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato.
6. La decisione può essere sottoscritta dai componenti del collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi ed anche all'estero.
7. Ove un arbitro si rifiuti o non possa sottoscrivere, gli altri ne danno atto prima della loro sottoscrizione e la decisione rimane valida ad ogni effetto.
8. Gli arbitri, con la decisione, liquidano le spese dell'arbitrato, comprese quelle di difesa delle parti, nonché gli onorari loro dovuti, che saranno in misura uguale per ciascun arbitro, salvo

maggiore attribuzione all'arbitro estensore della decisione e/o a quell'arbitro cui il collegio arbitrale avesse delegato particolare attività.

9. Liquidano, altresì, il compenso per gli eventuali coadiutori tecnici, per l'eventuale segretario e la somma dovuta a titolo di contributo spese per la Camera arbitrale: il tutto in conformità alle tariffe prestabilite, ovvero delle eventuali tariffe che per disposizione di legge si debbano applicare in relazione agli arbitrati riguardanti determinate materie.
10. Gli arbitri determinano nella decisione, in relazione ai principi della soccombenza e/o dell'equità, a quale delle parti incomba l'onere dei pagamenti e/o in quale proporzione fra di esse, fissando il termine per i relativi pagamenti.
11. Qualora il lodo venga dichiarato nullo, la controversia resta soggetta per quanto riguarda la risoluzione nel merito al presente Regolamento.

Art. 25 Lodo parziale.

1. L'arbitro ha la possibilità, se lo ritiene opportuno, dandone adeguata motivazione, di pronunciare un lodo parziale su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia.
2. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale non modifica il termine per la pronuncia di quello definitivo stabilito, fatta comunque salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe.

Art. 26 Comunicazione della pronuncia.

1. L'arbitro dopo la sottoscrizione della decisione, ne deposita un originale presso la Segreteria della Camera arbitrale e cura la contemporanea spedizione alle parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo telematico che ne assicuri la ricezione, di tanti originali, quante sono le parti.
2. L'arbitro provvede a depositare il lodo presso le sedi in cui ciò sia previsto dalla legge in relazione a lodi emessi in determinate materie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 5 e 5 bis, del d. lgs. 5/2003, la parte deve provvedere a trasmettere al competente registro delle imprese:
 - a) il lodo che decida sull'impugnazione di delibera assembleare;
 - b) l'ordinanza che disponga a sospensione delle delibera impugnata.
4. La Camera arbitrale su richiesta delle parti ed a loro spese, rilascia ulteriori copie del lodo conformi all'originale.

Art. 27 Correzione del lodo

1. Nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del lodo, e, comunque, prima che il lodo abbia avuto esecuzione, il Consiglio direttivo d'ufficio o su istanza di parte può richiedere all'arbitro la correzione di eventuali omissioni, o di errori materiali o di calcolo presenti nel lodo.
2. L'arbitro provvede, sentite le parti, nel termine di trenta giorni.

Art. 28 Custodia e restituzione degli atti.

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del procedimento ciascuna parte può richiedere alla Camera arbitrale la restituzione del proprio fascicolo.
2. La Segreteria della Camera arbitrale custodisce il fascicolo d'ufficio per quattro anni dalla data di conclusione del procedimento.

Art. 29 Sanzioni.

1. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito della Camera arbitrale, sono soggetti al controllo del Consiglio direttivo, il quale segnala ai competenti organi, per i

- provvedimenti del caso, tutte le violazioni agli obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e segretezza.
2. Il Consiglio con adeguata motivazione, ha facoltà di sospensione e/o radiazione dagli elenchi degli arbitri. Il Consiglio può sospendere e/o radiare dall'elenco degli arbitri tutti coloro i quali abbiano subito sanzioni dal proprio ordine o collegio di appartenenza con riguardo all'espletamento di funzioni arbitrali.
 3. Salvi ogni altra azione e diritto spettante alle parti, qualora ad una decisione o conciliazione non fosse data esecuzione nel termine dovuto, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale, su richiesta scritta della parte interessata o delle parti interessate, invita l'altra parte o le altre parti con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec ad adempiere entro termine non superiore a quindici giorni.
 4. Scaduto il termine, il Consiglio direttivo, ove persista l'inadempienza, dà atto del mancato adempimento nel registro della Camera arbitrale, disponendo che alla/e parte/i inadempiente/i sia preclusa, in seguito, la possibilità di proporre domande presso la Camera stessa. Può disporre, altresì, che sia data notizia dell'inadempienza alla pronuncia o alla conciliazione mediante affissione nei locali e mediante pubblicazione sul bollettino della Camera di commercio. Inoltre, ne dà comunicazione all'associazione di categoria.
 5. Eventuali azioni giudiziarie che una parte decide di intraprendere nei confronti della/e parte/i inadempiente/i non sospendono l'applicazione delle sanzioni.
 6. Il procedimento di cui al presente articolo si applica d'ufficio anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento delle spese, degli onorari o delle tasse.

Art. 30 Regola generale. Termini

1. Tutti i termini del procedimento arbitrale sono sospesi dall' 1 al 31 agosto di ogni anno.
2. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio direttivo o dall'arbitro non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
3. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi, ovvero con il consenso di tutte le parti.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
5. In tutti i casi non espressamente previsti nel presente Regolamento la Camera arbitrale e gli arbitri devono procedere ispirandosi ai principi generali posti alla base del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.

Art. 31 Valore della controversia.

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. L'arbitro determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti.
3. In ogni fase del procedimento il Consiglio direttivo, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 32 Lingua dell'arbitrato.

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano, salvo concorde diversa determinazione delle parti nella convenzione arbitrale.

2. L'arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 33 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore per tutti i procedimenti il 10 maggio 2017
2. Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme precedentemente in vigore, salvo diverso accordo delle parti e dell'arbitro.